

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA

Via Porta Fabbrica, 1, 54100 Massa – Tel. 0585.4901 – Fax 0585.41245
Codice fiscale 00181760455 – Partita iva 00181760455
www.comune.massa.ms.it

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VARIANTE N. 1 AL REGOLAMENTO URBANISTICO CON MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LR N. 41/2018 E AL REGOLAMENTO DPGR 39/R/2018 ED IL PERFEZIONAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI NORMATIVE

OSSERVAZIONI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Dirigente del Settore: arch. Stefano Francesconi
Responsabile del procedimento: arch. Lorenzo Tonarelli

Redazione: arch. Lorenzo Tonarelli

Gennaio 2021



La presente osservazione del Settore Pianificazione del territorio scaturisce dalle necessarie valutazioni e verifiche emerse durante il percorso di formazione della Variante, dall'esame delle osservazioni e dai conseguenti approfondimenti. Pertanto, occorre introdurre nelle norme tecniche di attuazione e nell'Allegato A una serie di puntuali modifiche, di carattere non sostanziale, finalizzate al perfezionamento del testo normativo.

Per una più agevole individuazione di tali modifiche, nelle pagine seguenti, si riporta il testo sovrapposto adottato/osservato, che pone in evidenza sia le parti eliminate che quelle aggiunte con il trattamento grafico sotto indicato:

- in blu grassetto, testo introdotto in fase di adozione;
- in blu grassetto evidenziato in verde, testo introdotto con la presente osservazione;
- testo barrato evidenziato in grigio, testo eliminato in fase di adozione;
- testo barrato evidenziato in giallo, testo eliminato con la presente osservazione.



A) OSSERVAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 20 Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo (*Re/Co*) sono quelli così definiti dalle vigenti norme statali e regionali rientrano nel *Re/Co* gli interventi finalizzati:

.....*omissis*.....;

- alla realizzazione e alla integrazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai punti precedenti. **I vani tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In caso di documentata impossibilità, è consentito realizzarli all'esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per inserirli nel contesto dell'edificio;**

.....*omissis*.....;

Art. 24. Altre categorie d'intervento

.....*omissis*.....

3. *Addizione volumetrica*. Gli interventi di addizione volumetrica (*Add.*) sono quelli così definiti dalle vigenti norme statali e regionali e si applicano a singole unità immobiliari appartenenti ad edifici **con Hmax di 7,5 m fino ad un massimo di due piani fuori terra**. In relazione all'entità e alle finalità dell'ampliamento l'*Add* è articolata in:

.....*omissis*.....;

5. *Sostituzione edilizia*. Gli interventi di *sostituzione edilizia* (*Sost.*) sono quelli così definiti dalle vigenti norme statali e regionali. **Ai fini della determinazione dell'entità dell'ampliamento nel calcolo della VC esistente si considerano tutti i fabbricati presenti nel lotto di riferimento, comprese le pertinenze e i manufatti accessori, ad esclusione delle volumetrie interrato. L'incremento volumetrico si applica unicamente ai fabbricati principali e non alle pertinenze e ai manufatti accessori.**

.....*omissis*.....

Art. 25. Disposizioni applicative comuni

1. *Superamento delle barriere architettoniche, efficienza energetica e sostituzione di coperture in eternit*. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, nonché gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit anche con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi relativi all'innovazione necessaria per il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili, nel rispetto delle salvaguardie di ordine **paesaggistico**, architettonico e tipologico eventualmente indicate dal RU per gli edifici di valore storico/architettonico di cui all'Art. 54 e Art. 55, **per quelli ricadenti nei centri storici** e per gli edifici rurali di valore testimoniale di cui all'Art. 56.

2. *Parametri urbanistici e altre disposizioni comuni*. L'applicazione delle categorie di intervento comportanti nuova edificazione, aumenti di volume **libera**, **ristrutturazione ricostruttiva** o ricostruzione non fedele di ruderi o edifici demoliti è soggetta al rispetto dei parametri urbanistici e delle disposizioni di seguito indicati nonché delle ulteriori prescrizioni e specifiche disposizioni integrative/sostitutive segnalate dal RU nei singoli casi di applicazione, con prevalenza delle disposizioni specifiche su quelle di cui al presente articolo:

- **SUL: la SUL computata ai fini della applicazione delle categorie di intervento di cui all'Art. 24 è esclusivamente la SUL fuori terra, fatte salve specifiche diverse disposizioni stabilite dal RU nei singoli casi di applicazione nell'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione parziale o totale di edifici non è ammesso lo spostamento fuori terra di volumetrie interrato;**



- fatto salvo quanto disposto all'art. 9, comma 9 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 151 delle presenti norme tecniche e all'art. 22 delle norme tecniche geologiche di cui all'allegato B, la realizzazione di piani o locali interrati o seminterrati, limitatamente alla parte completamente interrata, non sono computabili nelle soglie dimensionali stabiliti dal RU nei singoli casi applicazione, a condizione che gli stessi non costituiscano SE e siano ubicati esclusivamente sotto il sedime del fabbricato principale;

.....omissis.....

Art. 27. Interventi nei tessuti della città storica - Regime normativo di conservazione

.....omissis.....

5. Categorie d'intervento ammesse in assenza di PdR.

.....omissis.....

Rist.cons.b	Art. 23	- Nei tessuti CS1, CS2 e CS3 l'intervento è ammesso solo per gli edifici post 1909. - Nei tessuti CS4, CS.PE1 e CS.MO1 la realizzazione di aperture o chiusura di luci e vedute è ammessa solamente sulle corti interne. - Devono essere rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, non possono essere spostati i solai e i gruppi scala
-------------	---------	--

.....omissis.....

CS.PE2/CS.MO2	Sost.omissis..... - La ricostruzione può avere un'altezza massima di due piani Hmax di 7,5 m. - Con riferimento alla SUL SE complessiva ottenuta non è ammesso realizzare più di due unità immobiliari
---------------	-------	--

.....omissis.....

7. Parametri e criteri generali di tipo storico/qualitativo da osservare. Per tutti gli interventi di cui sopra, esclusa la manutenzione ordinaria, le istanze devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili interessati al fine di dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti immobili e del contesto in cui sono inseriti. Nei centri storici di Massa Città e di Borgo del Ponte, tutti gli interventi comportanti modifiche esterne alle facciate devono rispettare le indicazioni di cui allo Studio "Massa Picta" facente parte integrale del presente RU, al fine di verificare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione delle facciate degli immobili interessati.

.....omissis.....

Art. 28 Interventi nella città compatta - Regime normativo di mantenimento urbanistico

.....omissis.....

Spr.	Art. 24	- L'intervento è ammesso al fine di sopraelevare La sopraelevazione di un piano è ammessa solo per gli edifici residenziali o parte di essi, di un solo piano abitabile fuori terra, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni: la Spr. può essere realizzata con una SUL SE inferiore o uguale al 100% della SUL SE esistente; la SUL SE massima realizzabile, comprensiva della SUL SE dell'edificio unità immobiliare originaria, non può essere superiore a 180 mq;
------	---------	--



SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

		l'altezza massima non può essere superiore a 7,50 momissis.....
--	--	--

Art. 29. Interventi nella città diffusa ad alta densità - Regime normativo di consolidamento urbanistico

.....omissis.....

Spr.	Art. 24	- L'intervento è ammesso al fine di sopraelevare La sopraelevazione di un piano è ammessa solo per gli edifici residenziali o parte di essi , di un solo piano abitabile fuori terra, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni: la Spr. può essere realizzata con una SUL SE inferiore o uguale al 100% della SUL SE esistente; la SUL SE massima realizzabile, comprensiva della SUL SE dell' edificio unità immobiliare originaria, non può essere superiore a 180 mq; l'altezza massima non può essere superiore a 7,50 m.
------	---------	--

.....omissis.....

Art. 30 Interventi nella città diffusa a media e bassa densità - Regime normativo di completamento urbanistico

3. Categorie d'intervento ammesse.

.....omissis.....

Sost.	Art. 24omissis..... - La ricostruzione può avere un'altezza massima di due piani Hmax di 7,5 m.omissis.....
-------	---------	--

.....omissis.....

Deloc.	Art. 24omissis..... 3) Prescrizioni comuni. - Ferme le disposizioni di cui all'Art. 24, sono da osservare le seguenti prescrizioni sull'altezza massima degli edifici ricostruiti: edifici a destinazione residenziale, massimo due piani Hmax di 7,5 m; edifici a destinazione artigianale/industriale, nei limiti di cui all'Art. 48 e Art. 49 edifici a destinazione commerciale/direzionale, altezza massima 7,50 metri.omissis.....
--------	---------	---

Spr.	Art. 24	- L'intervento è ammesso al fine di sopraelevare La sopraelevazione di un piano è ammessa solo per gli edifici residenziali o parte di essi , di un solo piano abitabile fuori terra, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni: la Spr. può essere realizzata con una SUL SE inferiore o uguale al 100% della SUL SE esistente; la SUL SE massima realizzabile, comprensiva della SUL SE dell' edificio unità immobiliare originaria, non può essere superiore a 180 mq. l'altezza massima non può essere superiore a 7,50 m
------	---------	--

Art. 31. Interventi nelle aree di frangia urbana - Regime normativo di riqualificazione urbanistica

.....omissis.....

3. Categorie d'intervento ammesse.

.....omissis.....



Sost.	Art. 24	<p>.....omissis.....</p> <p>- La ricostruzione può avere un'altezza massima superiore a quella di zona di tre piani solo per adeguarla a quella degli edifici confinanti risultano essere già di tre piani preesistenti su almeno su due lati. In questo caso l'altezza massima non può essere superiore a quella dell'edificio più alto.</p> <p>.....omissis.....</p>
Spr.	Art. 24	<p>L'intervento non è ammesso nelle AFUi.</p> <p>- L'intervento è ammesso al fine di sopraelevare La sopraelevazione di un piano è ammessa solo per gli edifici residenziali o parte di essi, di un solo piano abitabile fuori terra, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni: la Spr. può essere realizzata con una SUL SE inferiore o uguale al 100% della SUL SE esistente; la SUL SE massima realizzabile, comprensiva della SUL SE dell'edificio unità immobiliare originaria, non può essere superiore a 180 mq l'altezza massima non può essere superiore a 7,50 m</p>

Art. 32. Interventi nel tessuto edilizio montano e pedemontano - Regime normativo di riqualificazione urbanistica ed ambientale

.....omissis.....

3. Categorie d'intervento ammesse.

.....omissis.....

Deloc.	Art. 24	<p>.....omissis.....</p> <p>Si applicano le corrispondenti prescrizioni di cui all'Art. 30, salve le ulteriori seguenti precisazioni: la ricostruzione di edifici a destinazione residenziale può avere un'altezza massima di due piani Hmax di 7,5 m;</p> <p>.....omissis.....</p>
Spr.	Art. 24	<p>- L'intervento è ammesso al fine di sopraelevare La sopraelevazione di un piano è ammessa solo per gli edifici residenziali o parte di essi, di un solo piano abitabile fuori terra, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni: la Spr. può essere realizzata con una SUL SE inferiore o uguale al 100% della SUL SE esistente; l'altezza massima non può essere superiore a 7,50 m</p>

Art. 40. Esercizi di vicinato, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, servizi alla persona

.....omissis.....

3. Disposizioni comuni integrative/sostitutive: si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, comma 5.

.....omissis.....

Art. 41. Edifici e aree a destinazione d'uso direzionale e di servizio

.....omissis.....

2. Disposizioni comuni integrative/sostitutive: si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, comma 5.

**Art. 44. Interventi ammessi sulle strutture ricettive alberghiere**

1. Sugli edifici e le aree turistico-ricettive alberghiere identificate dal RU sono consentite le categorie di intervento con le ulteriori prescrizioni di seguito indicate:

.....omissis.....

C.uso	Art. 21omissis..... - Nel sottosistema di San Carlo, fermo restando gli altri parametri già previsti, nel caso di edifici con altezza pari o superiore a 4 piani 13,5 m , il <i>C.uso</i> è consentito abbattendo il 50% della volumetria originaria;omissis.....
-------	---------	--

.....omissis.....

Add.b	Art. 24	- L'intervento è ammesso con un incremento massimo del 50% della SUL SE VC esistente
-------	---------	---

.....omissis.....

Spr.	Art. 24	- E' ammessa la <i>Spr.</i> di un piano, fino al numero massimo di tre piani ad una Hmax di 10,5 m , per la realizzazione di una SUL SE non superiore a quella dell'ultimo piano esistente all'atto della adozione del RU. - Per gli edifici alberghieri individuati all'interno dei tessuti della Città Compatta e della Città Diffusa ad alta densità, è ammessa la <i>Spr.</i> di un piano fino al numero massimo di quattro piani ad una Hmax di 13,5 m . - La <i>Spr.</i> deve essere verificata sotto il profilo della fattibilità statica e sismica-
------	---------	--

.....omissis.....

Art. 48. Nuova edificazione nelle aree a destinazione produttiva

.....omissis.....

2. Sui lotti di cui al comma 1 la nuova edificazione per impianti produttivi e locali complementari e di servizio è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- lotto minimo unitario non frazionabile, mq 5.000;
- altezza massima degli edifici **10,5 m; altezze maggiori sono ammesse solo se** funzionali alle attività da esercitarsi;

.....omissis.....

Art. 49. Prescrizioni per l'ammissibilità degli interventi di nuova edificazione

.....omissis.....

4. *Distanze*. La distanza degli edifici dai confini, dagli altri fabbricati e dalle strade deve rispettare i seguenti limiti:

- la distanza dai confini deve essere maggiore o uguale ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza del fabbricato, con un minimo di 5 m;
- **è ammesso costruire sul confine in aderenza ad una costruzione esistente;**

.....omissis.....

Art. 50. Criteri e norme di carattere generale

.....omissis.....



Add.a e b	Art. 24	- L'intervento consente un incremento volumetrico una tantum non superiore al 30% della VC esistente; - Devono essere rispettate le distanze da strade confini ed edifici confinanti fronteggianti , nonché di SC, di quota minima di aree permeabili e di sistemazione dell'area di cui ai precedenti Art. 48 e Art. 49.
-----------	---------	---

.....*omissis*.....

Ne	Art. 24	- Devono essere rispettate le distanze da strade confini ed edifici confinanti fronteggianti , nonché di SC, di quota minima di aree permeabili e di sistemazione dell'area di cui ai precedenti Art. 48 e Art. 49.
----	---------	---

.....*omissis*.....

Art. 52. Norme per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione ~~diversa da quella produttiva~~ commerciale e direzionale e di servizio

1. Sugli immobili e le aree a destinazione commerciale e direzionale e di servizio, sono ammessi i seguenti interventi:

.....*omissis*.....

Add.	Art. 24	L'intervento è ammesso nei limiti del 20% della SUL SE VC esistente
------	---------	--

.....*omissis*.....

Art. 63. Interventi ammessi per attività agricole-produttive e per attività agricole/amatoriali

.....*omissis*.....

5. La documentazione necessaria per la realizzazione degli annessi indicati deve contenere:

- la specificazione delle esigenze produttive cui è finalizzato l'annesso, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto;
- l'impegno da parte dell'avente titolo, **assunto con atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto a favore del Comune** alla rimozione dell'annesso o manufatto al cessare dell'attività agricola. In caso di trasferimento di proprietà del fondo o di parti di esso con atti tra vivi, gli impegni di cui sopra permangono in capo ai nuovi proprietari.
- l'impegno alla rimozione qualora l'amministrazione lo richiedesse.

.....*omissis*.....

Art. 107. Interventi ammessi sugli edifici esistenti a destinazione d'uso non agricola

1. Con riferimento all'Art. 79 della LR n. 65/2014, sugli edifici sparsi a destinazione d'uso non agricola, ovvero a destinazione d'uso residenziale, artigianale, industriale, turistica e commerciale, inclusi nel territorio rurale pedemontano e montano, sono ammesse le seguenti categorie di intervento con le ulteriori prescrizioni indicate:

.....*omissis*.....

Add.a e b	Art. 24	- Sono ammessi gli interventi di ampliamento con incremento massimo di SUL SE VC entro il 20% della SUL SE VC esistente e comunque per una SUL non superiore a 18 mq per gli edifici a destinazione residenziale, 45 mq per la destinazione turistico-ricettiva, 25 mq per le altre destinazioni ammesse e compatibili ai sensi dell'Art. 104.
-----------	---------	--

.....*omissis*.....

**Art. 126. Aree per l'istruzione**

.....omissis.....

3. *Interventi ammessi per le AI esistenti.* Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 124, sono ammessi i seguenti ulteriori interventi:

Interventi ammessi	Definizione normativa	Prescrizioni aggiuntive all'Art. 25
Add.a e b	Art. 24	<p>- L'intervento <i>Add.a</i> è ammesso con incremento di SUL SE VC non superiore al 20% della SUL SE VC esistente nel rispetto del limite di SC non superiore al 40% dell'area di pertinenza.</p> <p>- Intervento di <i>Add.b</i> con incrementi di SUL SE VC e SC superiori è ammesso subordinatamente ad un PdR avente ad oggetto la riprogettazione unitaria del complesso scolastico e la sostenibilità paesistica ed ambientale del suo inserimento nel contesto interessato.</p>

.....omissis.....

Sopr.	Art. 24	<p>- L'intervento è ammesso nel rispetto dei seguenti limiti e fermo restando il rispetto della distanza minima di metri 10 da pareti finestrate antistanti: per le AI ubicate all'interno dei tessuti di CC e CDad è ammessa la sopraelevazione fino a quattro piani ad una Hmax di 13,5 m. per le AI ubicate all'interno dei rimanenti tessuti è ammessa la sopraelevazione fino a tre piani ad una Hmax di 10,5 m.</p>
-------	---------	---

.....omissis.....

Art. 127. Aree per attrezzature d'interesse comune

.....omissis.....

3. *Interventi ammessi per le AIC esistenti.* Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 124, sono ammessi i seguenti ulteriori interventi:

.....omissis.....

Add.a e b	Art. 24	<p>- L'intervento <i>Add.a</i> è ammesso con incremento di SUL SE VC non superiore al 30% della SUL SE VC esistente nel rispetto del limite di SC non superiore al 30% dell'area di pertinenza.</p> <p>- L'intervento <i>Add.b</i> con incrementi di SUL SE VC e SC superiori è ammesso subordinatamente ad un PdR avente ad oggetto la riprogettazione unitaria dell'edificio e la sostenibilità paesistica ed ambientale del suo inserimento nel contesto interessato.</p> <p>- Il ricorso al PdR non è richiesto in caso di attrezzature di proprietà pubblica e di attrezzature religiose che rispettano i seguenti limiti: ampliamenti non superiori al 50% della SUL SE VC esistente; SC non superiore al 40% dell'area di pertinenza.</p>
-----------	---------	--

.....omissis.....

Sopr.	Art. 24	<p>- L'intervento è ammesso nel rispetto dei seguenti limiti e fermo restando il rispetto della distanza minima di metri 10 da pareti finestrate antistanti: per le AIC ubicate all'interno dei tessuti di CC e CDad è ammessa la sopraelevazione fino a quattro piani ad una Hmax di 13,5 m; per le AIC ubicate all'interno dei rimanenti tessuti è ammessa la sopraelevazione fino a tre piani ad una Hmax di 10,5 m.</p>
-------	---------	---

.....omissis.....

**Art. 142. Zone di rispetto dell'Aeroporto di Massa-Cinquale**

.....*omissis*.....

5. *Disposizioni comuni sui parametri urbanistici da rispettare.* Gli interventi pertinenziali, di ristrutturazione ricostruttiva, addizione volumetrica, sostituzione edilizia, e delocalizzazione di volumetrie esistenti sono ammessi nel rispetto dei parametri sotto indicati:

- la distanza minima da strade pubbliche per edifici fino a due piani non deve essere inferiore a 5 m non deve essere inferiore ad 1/2 dell'altezza dell'edificio con un minimo assoluto di 5 m, fatta eccezione per le distanze da strade e viali di valore paesistico/ambientale disciplinate dall'Art. 59, comma 2, terz'ultimo e ultimo alinea;
- la distanza minima da strade pubbliche per edifici di tre o più piani non deve essere inferiore a 10 m;
- la distanza minima dai confini deve essere maggiore o uguale ad 1/2 dell'altezza dell'edificio con un minimo assoluto di 5 m non deve essere inferiore a 5 m ovvero, sul confine, con costruzione in aderenza a un muro cieco;
- è ammesso costruire sul confine in aderenza ad una costruzione esistente;

.....*omissis*.....

Art. 153. Misure di salvaguardia

.....*omissis*.....

3. Nell'ambito territoriale di Ronchi-Poveromo, come individuato nelle tavole QP1, nelle more di formazione del nuovo piano strutturale di cui all'art. 92 della LR 65/2014, sono consentiti esclusivamente gli interventi di *Ma.o, Ma.Str e Re/Co, Rist.cons.a e Rist.cons.b. Le recinzioni possono essere realizzate alle condizioni di cui all'Art. 32 33.*



B) OSSERVAZIONI ALL'ALLEGATO A ALLE NTA - SCHEDE-NORMA DEGLI AMBITI D'INTERVENTO

Con riferimento all'Allegato A alle nta - Schede-norma degli ambiti d'intevento - si ritiene opportuno procedere alle modifiche sotto elencate.

- 1) Aggiornamento dei parametri urbanistico-edilizi in analogia con quanto fatto per le nta. In generale occorre sostituire la SUL con la SE, tranne nei casi in cui la stessa è riferita ad interventi di sostituzione edilizia o addizione volumetrica dove il parametro da introdurre è la volumetria complessiva (VC).
- 2) Paragrafo DEFINIZIONI, PARAMETRI URBANISTICI, occorre sostituire il riferimento al Regolamento 11 Novembre 2013 n. 64 con quello al DPGR 39/R/2018.
- 3) Specificazione che il numero delle unità immobiliari massime riportate nelle varie schede ove è ammessa la funzione residenziale deve essere riferito esclusivamente a quelle di tipo residenziale.
- 4) Scheda ACO.2.01 - Ex Dalmine, si introducono le seguenti prescrizioni:

- a) ALTRI
PARAMETRI
URBANISTICI
E INDICAZIONI
PER LA
PROGETTAZIO
NE

La presente scheda è completata da un documento ALLEGATO contenente le norme tecniche di attuazione dell'Ambito e le tabelle dimensionali di riferimento. La localizzazione e la sagoma delle nuove addizioni sono indicate e numerate nella tavola di progetto del RU in scala 1:2000; sono comunque ammesse parziali rettifiche funzionali sia in termini di SC che di disegno planimetrico nei limiti del 10% della SC **e/o della SE** in relazione alle esigenze delle attività produttive allocabili.
omissis.....

- b) ALLEGATO scheda ACO.2.01 - Prescrizioni edilizie, comma 8. **"L'altezza massima degli edifici industriali (capannoni) è 10,5 m; altezze maggiori sono ammesse solo se funzionali alle attività da esercitarsi"**.

Il responsabile del procedimento

Arch. Lorenzo Tonarelli